



Allegato A

SERVIZIO SOCIALE

Via Roma, 101 – 59100 Prato

posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

Ripubblicazione avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione degli sfratti per morosità. Anno 2016

Il Dirigente del Servizio Sociale

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1151 del 17/12/2012, con la quale è stata attivata la prima misura sperimentale a sostegno della locazione, come misura specifica per la prevenzione degli sfratti per morosità dovuti alla crisi economica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 250 del 15 aprile 2013 con cui vengono stabiliti (unitamente all'allegato C della D.R.G.T. n° 1088/2011) i requisiti dei destinatari del suddetto contributo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1082 del 1/12/2014 e l'allegato A che conferma la misura di sostegno della locazione, anche per l'anno 2015, attribuendo al LODE Pratese la somma complessiva di €323.976,40;

Dato atto che il LODE Pratese nella riunione del 30/05/2016 prendendo atto delle suddette risorse ha deciso di riaprire i termini e ripubblicare il medesimo schema di avviso in tutti i comuni del territorio provinciale mantenendo aperta la scadenza del bando fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

PREMESSO

che il contributo è concesso unicamente in presenza di una intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero, pur essendo intervenuta la convalida, non sia stato ancora eseguito;

che il contributo erogato è volto a determinare le condizioni per il mantenimento e la prosecuzione della locazione con la rinuncia definitiva da parte del locatore alla

procedura di sfratto, anche attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, riferito al medesimo alloggio, alle stesse condizioni del contratto risolto ovvero migliorative;

che in caso di indisponibilità alla rinuncia alla esecuzione dello sfratto convalidato, il contributo può essere utilizzato anche come fondo garanzia per la stipula di un nuovo contratto (c.d. passaggio da casa a casa);

che il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale in cui è maturata la morosità;

che il contributo può essere richiesto anche da coloro che abitano in alloggi a “canone concordato”;

che l’eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nelle more della istruttoria della pratica, è causa di decadenza dal diritto al contributo;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso

ART. 1: SOGGETTI DESTINATARI

I nuclei destinatari del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida; ovvero pendenza di un procedimento di esecuzione dello sfratto, per il quale è intervenuta la convalida, ma non è stata ancora effettuata l’esecuzione; nel secondo caso il pagamento del contributo è subordinato all’assenso del proprietario alla continuazione del rapporto locativo, con rinuncia espressa alla procedura o alla stipula di nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente o migliorative;

2) possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di cittadini extra-comunitari, il possesso della carta di soggiorno (da

allegare in copia) o di permesso di soggiorno di durata almeno biennale (da allegare in copia) con svolgimento di regolare attività lavorativa (sono da allegare il contratto di lavoro in copia o iscrizione alla Camera di Commercio in caso di svolgimento di attività autonoma);

3) residenza anagrafica nel Comune di Prato e nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto;

4) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categoria catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (palazzi di pregio);

5) valore ISE non superiore ad €35.000 e valore ISEE non superiore ad €20.000, relativi alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, ai sensi del DPCM n° 159 del 5/12/13;

6) non titolarità di una quota superiore al 30 % i diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale;

7) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, determinata da uno dei seguenti eventi:

a) almeno uno dei componenti il nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per eventi quali licenziamento (escluso quello per giusta causa e atto imputabile al lavoratore ovvero dimissioni volontarie tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione), riduzione d'orario, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine, o di lavoro atipico, cessazione di attività libero - professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la diminuzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- c) variazione della composizione anagrafica del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

Il Comune può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

ART. 2: ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto che sarà pari all'importo delle morosità risultanti dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, non potrà superare l'importo massimo di €8.000,00.

Nel caso in cui lo sfratto non sia stato ancora convalidato, il contributo andrà a coprire la morosità maturata alla data dell'udienza di prima comparizione ovvero, nel caso in cui sia concesso il termine di grazia, al massimo alla data dell'udienza di verifica.

A fronte del rifiuto da parte del proprietario, il contributo potrà essere utilizzato come fondo di garanzia per il contratto relativo al nuovo alloggio da intendersi quale deposito cauzionale previsto dal contratto di locazione relativo ad un nuovo alloggio oltre tre mensilità anticipate quale fondo di garanzia. L'importo del contributo erogato non potrà essere superiore ad €4.000,00.

ART. 3: MODALITA' D'ACCESSO

I cittadini che intendono richiedere il contributo devono compilare l'apposito modulo di domanda, disponibile presso:

1. Comune di Prato, Servizio Sociale (Via Roma, 101)
2. L'URP Multiente (Corso Mazzoni,1) – URP Circoscrizione Nord (Via Sette marzo 1944, 15/2) – URP Circoscrizione Ovest (via Isidoro del Lungo, 12)
3. Distretti Socio-sanitari dell'ASL 4 situati nel Comune di Prato
4. Sindacati inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT), ove iscritti

5. Sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it

La domanda debitamente sottoscritta, corredata di copia di un valido documento di identità e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze offerte, dovrà essere presentata a mano ai Servizi Sociali del Comune di Prato - Via Roma 101- Prato nei giorni di apertura dello **sportello SPAC – Sportello di assistenza al cittadino - nei giorni di lunedì e giovedì ore 15/17 - martedì, mercoledì e venerdì ore 09/13 previo appuntamento telefonico al n.0574 1836425** a partire dalla data di pubblicazione del bando che resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo del protocollo generale.

Art. 4: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione composta da un funzionario del Servizio Sociale e Sanità, dal legale di E.P.P. spa, ente gestore degli alloggi di ERP di proprietà del Comune di Prato e da altro componente individuato dal dirigente del servizio sociale del Comune di Prato, che verificherà la sussistenza dei requisiti e la possibilità di accoglimento.

La Commissione potrà, in corso di istruttoria, chiedere al richiedente ed al proprietario dell'alloggio (nonché al legale costituito), chiarimenti ed integrazioni.

Dell'esito dell'istruttoria sarà data tempestiva notizia al richiedente.

Ai fini della presente disciplina, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare conviventi (anche se non uniti da vincolo matrimoniale), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

ART. 5: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un valido documento di identità;
- per i cittadini stranieri copia della carta o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale (unitamente ad un documento che dimostri che al momento di presentazione della domanda, il richiedente svolge regolare attività lavorativa, secondo quanto prescritto dal Testo Unico sull'immigrazione)
- attestazione ISE e ISEE in corso di validità;
- copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- copia della citazione per convalida di sfratto (nota bene: non sarà ritenuta valida la semplice lettera di intimazione di sfratto inviata dal proprietario) – per

gli sfratti per i quali si è già celebrata la prima udienza, con concessione del termine di grazia, occorre anche copia del verbale di udienza; per gli sfratti già convalidati e in corso di esecuzione occorre anche copia del provvedimento del giudice che convalida lo sfratto ed indicazione dello stato della procedura (verbale dell'ufficiale giudiziario, significazione di sfratto). Qualora lo sfratto fosse stato convalidato e la procedura fosse in fase di esecuzione, è necessario allegare alla domanda una impegnativa sottoscritta dal locatore, il quale dichiara, in cambio del contributo per la prevenzione dello sfratto (nella misura massima di €8.000,00), di rinunciare alla procedura di sfratto e di impegnarsi a continuare il contratto di locazione con il richiedente, alle stesse condizioni contrattuali ovvero migliorative (deve essere allegata copia del documento di identità del locatore);

- copia dei documenti comprovanti le dichiarazioni rese ove espressamente richiesto nel modulo di domanda.

ART. 6: MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato unicamente e direttamente al locatore (ovvero al suo legale rappresentante se si tratta di società), mediante versamento sul conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Nel caso di sfratto non ancor convalidato, il pagamento dovrà avvenire entro la data della prima udienza ovvero entro la data indicata dal giudice per il termine di grazia; nel caso di sfratto convalidato, ma non ancora eseguito, il pagamento avverrà solo dopo il rilascio, da parte del locatore, della dichiarazione di desistenza di cui al precedente art. 5 e la consegna all'ufficio casa del comune dei titoli (convalida e precetto) in originale.

Le parti possono stabilire che previo abbandono della procedura di sfratto in essere, venga stipulato un nuovo contratto, relativo allo stesso alloggio, alle stesse condizioni ovvero migliorative, ovvero far continuare il vecchio contratto.

Il nuovo contratto può essere stipulato anche da altro componente del nucleo familiare anagrafico soggetto a sfratto.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dal numero di domande presentate.

Qualora il richiedente usufruisca del contributo, per il passaggio da "casa a casa", nell'ipotesi in cui, dopo la convalida dello sfratto, il proprietario non abbia voluto desistere dalla procedura esecutiva, dovrà presentare una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) contenente tutti gli elementi utili a quantificare il contributo nell'importo massimo previsto dall'art. 2).

ART. 7: AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autocertificazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia alle autorità competenti nonché al recupero delle somme erogate.

L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti.

ART. 8: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso, saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il titolare del trattamento è il Comune di Prato e l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sociale Dott.ssa Rosanna Lotti.

ART. 9: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento oggetto del presente avviso pubblico è il responsabile dell' U.O. Staff e Emergenza Alloggiativa del Servizio Sociale del Comune di Prato Dott.ssa Cristina Maria Brogi.

ART. 10: NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle Delibere della Giunta Regionale Toscana elencate in premessa.

Il Dirigente
Dott.ssa Rosanna Lotti